



**Regione Umbria**

## **ALLEGATO “A”**

---

### **“Misure per il corretto inserimento paesaggistico” di cui all’art. 32 della l.r. 22 ottobre 2018, n. 8.**

(Da applicarsi agli interventi paesaggisticamente rilevanti di cui all’art. 32, c. 1 e 2 della l.r. n. 8/2018 nei territori esterni ai beni paesaggistici di cui all’art. 134 del dlgs n. 42/2004 dei comuni ricompresi negli allegati 1 e 2 del d.l. 189/2016)

## ***Corretto inserimento paesaggistico***

1. Per corretto inserimento paesaggistico s'intende la modalità con la quale le trasformazioni sono previste, progettate e attuate perché possano stabilire adeguate relazioni percettive con i paesaggi nei quali ricadono, evitando la cancellazione o la riduzione dei loro segni e dei loro caratteri qualificanti.

2. Il corretto inserimento delle trasformazioni previste e proposte si realizza attraverso la seguente metodologia che prevede:

a) l'individuazione del contesto di riferimento progettuale (CRP) comprensivo degli eventuali beni paesaggistici presenti;

b) l'individuazione delle relazioni tra l'intervento e il contesto di riferimento progettuale dal punto di vista fisico-morfologico e percettivo, e la verifica di congruità o interferenza con i segni e i caratteri qualificanti del medesimo contesto;

c) l'illustrazione e la motivazione delle soluzioni progettuali adottate, eventualmente in riferimento alle opere di mitigazione proposte, sotto il profilo del corretto inserimento della trasformazione e del suo grado di reversibilità;

## ***Individuazione del contesto di riferimento progettuale***

1. Per contesto di riferimento progettuale si intende la porzione di territorio i cui caratteri paesaggistici entrano in relazione visiva con le trasformazioni previste dal piano o dal progetto. Il contesto così definito non può essere inferiore al campo di intervisibilità e cioè al territorio da cui è distintamente visibile la trasformazione urbanistica o l'intervento progettato;

2. L'individuazione del contesto di riferimento progettuale contribuisce a promuovere l'attenzione al paesaggio nel processo di formazione degli strumenti urbanistici e nella progettazione degli interventi, favorendo in particolare:

a) la messa in evidenza delle relazioni tra la previsione o l'intervento e i caratteri paesaggistici del contesto di riferimento progettuale;

b) la verifica dell'impatto percettivo sul territorio;

c) la verifica delle ricadute paesaggistiche delle trasformazioni eventualmente indotte sulla Rete Ecologica regione dell'Umbria (RERU).

## ***Verifica paesaggistica***

1. La verifica paesaggistica è prescritta per tutti gli interventi di trasformazione rilevante indicati all'art. 32, comma 2 della l.r. n.8/2018. Ha la finalità di verificare, in sede di approvazione dei piani urbanistici e di procedimento relativo al titolo abilitativo edilizio, il corretto inserimento paesaggistico delle previsioni dei piani e dei progetti di intervento da parte dei soggetti preposti indicati nell'art. 34 della l.r. n. 8/2018.

2. Ai fini della verifica paesaggistica gli elaborati di piano o di progetto comprendono:

a) planimetria in scala appropriata ai fini della verifica paesaggistica. Contiene il perimetro del contesto di riferimento progettuale (CRP) assunto per il corretto inserimento paesaggistico della previsione urbanistica o dell'intervento, ed al suo interno la rappresentazione:

- di porzioni dei beni paesaggistici;
- degli elementi e dei segni caratterizzanti il paesaggio del CRP, a partire da quelli forniti dal PTCP e dal PRG Parte strutturale;
- dell'individuazione dei punti di vista privilegiati, per accessibilità, per frequentazione o per rilevanza sociale, rinvenibili alla scala locale e d'area vasta in base alla natura dell'intervento;
- di porzioni delle reti infrastrutturali interessate;
- degli elementi della rete ecologica interessati;

b) analisi di visibilità dal punto più alto, o dai punti più alti in caso di previsione urbanistica, da restituirsi con metodologie informatiche allo scopo di individuare il campo di intervisibilità, comprendente eventuali beni paesaggistici;

c) fotosimulazioni (foto panoramiche stato attuale e simulate con l'inserimento dell'intervento), da punti di vista desunti dalle analisi effettuate ai sensi delle lettere a) e b) e rappresentative delle principali situazioni associate ai nuclei insediativi, ai luoghi di rilievo per interesse storico, culturale e turistico, alla viabilità panoramica e dai punti in cui l'impatto paesaggistico è maggiore;

d) sezione/profilo secondo le linee di massima pendenza che metta in relazione l'intervento con la morfologia del suolo e con gli elementi significativi del paesaggio locale;

e) relazione illustrativa dei contenuti paesaggistici del progetto o delle previsioni di piano generale e/o attuativo. La relazione esplicita le motivazioni delle scelte in riferimento ai rapporti con l'eventuale bene paesaggistico e con i caratteri paesaggistici evidenziati nel CRP.

## ***Misure preventive di mitigazione e di compensazione***

1. Si intendono per misure di mitigazione preventiva, quelle misure quali-quantitative da adottare nella progettazione degli interventi al fine di ridurre al minimo o eliminare gli eventuali effetti negativi dell'intervento stesso. L'adozione di tali misure è inclusa all'interno della metodologia del corretto inserimento. Esse sono da riferire all'impatto percettivo sul territorio, alla rilevanza sociale dell'impatto percettivo, alle ricadute delle eventuali trasformazioni indotte sulla RERU e sulle reti esistenti, così come rilevato all'interno delle elaborazioni per il corretto inserimento.

2. Le misure di cui al punto 1 sono prescritte dalle autorità competenti a conclusione della procedura di verifica paesaggistica, nel caso in cui non siano state opportunamente assunte all'interno delle elaborazioni per il corretto inserimento.

3. Le misure riguardano:

a) interventi volti a diminuire l'impatto percettivo: barriere e schermi vegetazionali con funzione di filtro e mitigazione visiva e acustica quali fasce verdi; interrimento di linee elettriche; modellazioni e modifiche morfologiche dei suoli; mantenimento di opportuna distanza da colture agricole di pregio; verde a pareti verticali e verde pensile sulle coperture dei manufatti edilizi;

b) interventi volti ad evitare la frammentazione della rete ecologica e l'impovertimento delle risorse fisico naturalistiche: fasce boscate e arbustive e macchie boscate con funzione tampone; coltivazioni agrarie, come recupero all'interno delle aree interessate da attività estrattive; opere di recupero a verde delle aree di risulta; riduzione delle superfici artificializzate; fitodepurazione; ripristino di alvei fluviali, riqualificazione delle sponde e ricreazione ad uso naturalistico di aree umide connesse; ponti verdi e sottopassi faunistici; recupero di sedimenti stradali per la formazione di aree verdi; riduzione degli impianti di illuminazione stradale nel rispetto delle norme di sicurezza; soluzioni illuminanti ad alta efficienza, con proiezione a terra dei fasci luminosi; prati armati per gli spazi di pertinenza della viabilità carrabile; localizzazione degli spazi verdi di pertinenza degli edifici di nuova costruzione in continuità con la rete ecologica circostante.